



## Cittadinanza

1. Requisiti per l'acquisto della cittadinanza per cittadini stranieri
2. Procedura
3. Effetti della cittadinanza
4. Documentazione da presentare
5. Approfondimenti:
  - a. Modalità di acquisto automatiche
  - b. Modalità di acquisto a domanda
  - c. Come si perde la cittadinanza Italiana
  - d. Come si riacquista la cittadinanza Italiana
  - e. Quando è necessario effettuare l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana
  - f. Mantenere una cittadinanza straniera in contemporanea a quella italiana
  - g. Le donne sposate con uno straniero non perdono la cittadinanza italiana
  - h. News

### 1. Requisiti per l'acquisto della cittadinanza per cittadini stranieri:

Lo straniero acquista la cittadinanza in tre modi:

- a) Per **naturalizzazione**, se vive in Italia legalmente e continuativamente da almeno 10 anni (il termine potrebbe essere ridotto a 5 anni), ha un reddito sufficiente, non ha precedenti penali e rinuncia alla cittadinanza d'origine (se previsto)
- b) Per **matrimonio** se sposa un cittadino italiano. In questo caso lo straniero può richiedere la cittadinanza dopo sei mesi di residenza legale in Italia successiva al matrimonio o dopo 3 anni dalle nozze se residente all'estero.
- c) Per **nascita**, ma solo a richiesta, quando lo straniero, figlio di genitori stranieri, è nato sul territorio italiano e ha risieduto legalmente ed ininterrottamente in Italia dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età.

Il numero di anni può essere abbreviato a:

- Tre anni di residenza legale per i discendenti di ex cittadini italiani per nascita fino al secondo grado e per gli stranieri nati sul territorio italiano.
- Quattro anni di residenza legale per i cittadini di uno Stato appartenente alle Comunità Europee.
- Cinque anni di residenza legale per gli apolidi e i rifugiati, così come per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani.
- Sette anni di residenza legale per l'affiliato da cittadino italiano.
- Non è richiesto alcun periodo di residenza per gli stranieri che hanno prestato servizio allo Stato Italiano per un periodo di almeno cinque anni, anche all'estero

### 2. Procedura

La domanda di acquisto della cittadinanza va indirizzata al **Ministero dell'Interno** e si presenta alla Prefettura della provincia di residenza o all'Autorità diplomatico-consolare, se la residenza è all'estero.

La concessione della cittadinanza è ampiamente discrezionale e avviene per decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Interno, sentito il parere del Consiglio di Stato.

La durata massima del procedimento dovrebbe essere di 730 giorni.

Il decreto del Presidente della Repubblica con cui è data la cittadinanza non ha effetto se la persona che l'ha chiesta non presta entro sei mesi giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana e di rispetto della Costituzione e delle leggi dello Stato

### 3. Effetti della cittadinanza:

Lo straniero che acquista la cittadinanza la trasmette al coniuge e ai figli minori che vivono con lui.



Acquisto dei diritti politici (diritto di voto attivo e passivo)  
Diritto di accedere al pubblico impiego.  
Ottenimento del passaporto e libertà di circolazione in Europa  
Diritto automatico di stabilirsi in Italia anche per i familiari a carico

#### 4. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Documenti AUTOCERTIFICABILI:

- Certificato Generale del Casellario Giudiziale (in bollo);
- Certificato di Stato di famiglia (in bollo);
- Certificato storico di residenza; se i Comuni di residenza legale sono stati più di uno, va presentato un certificato anagrafico storico per ogni Comune (in bollo);
- Copia autenticata dei modelli 740 o 101 del triennio antecedente la domanda oppure certificazione rilasciata dal competente Ufficio delle Imposte Dirette circa le dichiarazioni dei redditi prodotte nel triennio immediatamente antecedente la presentazione della domanda.

Documenti NON AUTOCERTIFICABILI

- Richiesta di acquisto della cittadinanza, da compilarsi su un modello prestampato reperibile presso la Prefettura competente in relazione al luogo di residenza dell'interessato;
- Atto di nascita del Paese di origine completo di tutte le generalità; in caso di documentata impossibilità, attestazione rilasciata dalla Autorità Diplomatica o Consolare del Paese di origine, debitamente tradotta e legalizzata, nella quale vanno indicate le generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita), nonché la paternità e la maternità del richiedente;
- Certificato penale del Paese di origine e dei Paesi in cui si è risieduto (autocertificabile solo dai cittadini comunitari);
- Autorizzazione dalle competenti autorità del Paese di origine a rilasciare tutte le informazioni sul proprio conto richieste dalle Autorità Diplomatiche Italiane, da compilare su modello prestampato da ritirarsi presso la Prefettura;
- Certificato di svincolo dalla cittadinanza di origine, tranne nel caso in cui la propria cittadinanza non si perda automaticamente con l'acquisto volontario di una straniera;
- Dichiarazione di rinuncia alla protezione dell'Autorità diplomatico-consolare italiana nei confronti dell'Autorità del Paese di origine, da compilare su modello prestampato da ritirarsi in Prefettura (solo per richiedenti la cittadinanza per residenza in Italia).
- Certificato di cittadinanza italiana del coniuge in bollo (solo per richiedenti la cittadinanza in seguito a matrimonio).

Dopo la presentazione della domanda, vengono richiesti dall'autorità competente altri documenti quali:

- Carichi pendenti rilasciati dalla Procura della Repubblica presso la Pretura e il Tribunale competenti per territorio in relazione alla località di residenza dell'interessato;
- Dati relativi all'ingresso e al soggiorno dell'interessato.
- Estratto dai registri di matrimonio del Comune italiano presso il quale è stato trascritto il relativo atto (solo per richiedenti la cittadinanza in seguito a matrimonio).

N.B. Il richiedente, per abbreviare l'iter del procedimento, può sempre esibire o inviare per via telematica copia, anche non autenticata, dei certificati in suo possesso.

#### 5. Approfondimenti:

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano; è possibile essere titolari contemporaneamente di più cittadinanze, fatte salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.



## a. Modalità di acquisto automatiche:

- Per filiazione
- Per nascita sul territorio italiano in ogni caso in cui i genitori siano ignoti o apolidi o non trasmettano la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato al quale essi appartengono;
- Nel caso in cui il figlio di ignoti venga trovato abbandonato in territorio italiano e non si riesca a determinarne lo status civitatis.
- Per riconoscimento di paternità o maternità, durante la minore età del figlio (nel caso in cui il figlio riconosciuto sia maggiorenne, è necessaria l'elezione di cittadinanza da parte di quest'ultimo entro un anno dal riconoscimento stesso)
- Per adozione sia che il minore straniero sia adottato da cittadino italiano mediante provvedimento dell'Autorità Giudiziaria italiana, sia nel caso in cui l'adozione venga pronunciata all'estero e resa efficace in Italia con ordine (emanato dal Tribunale per i minorenni) di trascrizione nei Registri dello Stato Civile
- Se l'adottato è maggiorenne, può acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione, decorso un periodo di residenza legale in Italia di 5 anni successivamente all'adozione (vedi in Modalità d'acquisto a domanda: Naturalizzazione)

## b. Modalità d' acquisto a domanda

Dichiarazione di volontà dell'interessato se in possesso dei seguenti requisiti:

Se lo straniero è discendente da cittadino italiano per nascita (fino al 2° grado) può ottenere la cittadinanza se (in alternativa):

- Svolge il servizio militare nelle Forze Armate Italiane;
- Assume un impiego pubblico alle dipendenze dello Stato, anche all'estero;
- Risiede legalmente in Italia da almeno tre anni al raggiungimento della maggiore età.

Se lo straniero è figlio di genitori stranieri ed è nato sul territorio italiano può ottenere la cittadinanza se risiede legalmente ed ininterrottamente in Italia dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età.

## c. Come si perde la cittadinanza italiana

Il cittadino italiano può perdere la cittadinanza automaticamente per:

- arruolamento volontario nell'esercito di uno Stato straniero o per svolgimento di un incarico pubblico presso uno Stato estero nonostante gli venga espressamente vietato dal Governo italiano;
- se durante lo stato di guerra con uno Stato estero, il cittadino abbia prestato servizio militare o svolto un incarico pubblico o abbia acquistato la cittadinanza di quello Stato;
- in caso di revoca dell'adozione per fatto imputabile all'adottato a condizione che detenga o acquisti un'altra cittadinanza.

Il cittadino italiano può perdere la cittadinanza automaticamente per rinuncia in questi casi:

- l'adottato maggiorenne, a seguito di revoca dell'adozione per fatto imputabile all'adottante, può rinunciare alla cittadinanza italiana sempre che detenga o riacquisti un'altra cittadinanza;
- il cittadino italiano, qualora risieda o stabilisca la propria residenza all'estero e se possiede, acquista o riacquista un'altra cittadinanza, può rinunciare alla cittadinanza italiana;
- il maggiorenne che ha conseguito la cittadinanza italiana da minorenni a seguito di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori, può rinunciarvi alla condizione che detenga un'altra cittadinanza.

N.B. Il minore non può mai perdere la cittadinanza italiana, nemmeno se uno dei genitori la perde o riacquista una cittadinanza straniera.



## **d. Come si riacquista la cittadinanza italiana**

### Automaticamente

dopo un anno dalla data in cui è stata stabilita la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che entro lo stesso termine non vi rinunci.

### Con domanda:

- prestando effettivo servizio militare nelle Forze Armate Italiane;
- assumendo, o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato anche all'estero;
- presentando, per i residenti all'estero, presso l'Autorità Consolare italiana, una dichiarazione tesa al riacquisto della cittadinanza italiana e stabilendo entro un anno dalla dichiarazione, la propria residenza in Italia;
- mediante dichiarazione da parte della cittadina italiana che ha perduto automaticamente la cittadinanza per matrimonio con uno straniero celebrato anteriormente al 1° gennaio 1948.

## **e. Quando è necessario effettuare l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana**

Se la discendenza di una persona da genitore o avo italiano non risulta nei registri dello stato civile italiano, occorre accertare la discendenza e avere la conferma che gli ascendenti abbiano mantenuto e quindi trasmesso la cittadinanza italiana. Se si tratta di ascendenza materna, la cittadinanza è trasmessa solo per i nati a decorrere dal 1.1.1948. L'autorità competente ad effettuare l'accertamento è determinata in base al luogo di residenza: per i residenti all'estero è l'autorità diplomatico-consolare territorialmente competente; per i residenti in Italia, l'ufficiale di stato civile del Comune di residenza.

## **f. Mantenere una cittadinanza straniera in contemporanea a quella italiana**

L'acquisto di una cittadinanza straniera non determina la perdita della cittadinanza italiana, ad eccezione che la cittadinanza acquistata sia quella di uno dei seguenti Stati: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia. (La Francia prevede alcune eccezioni per i casi di naturalizzazione agevolata previsti dal II protocollo di Emendamento alla Convenzione di Strasburgo del 24.03.1995).

## **g. Le donne sposate con uno straniero non perdono la cittadinanza italiana**

Le donne sposate prima del 1°1.1948 con stranieri e acquisenti automaticamente la cittadinanza del marito per matrimonio, possono riacquistare la cittadinanza italiana, anche se residenti all'estero, con una semplice dichiarazione. Le donne che abbiano automaticamente acquistato una cittadinanza straniera per matrimonio contratto dopo 1°1.1948, comunque non perdono la cittadinanza italiana per il fatto dell'acquisto automatico della cittadinanza straniera del marito.

## **h. News**

Il Ministero dell'Interno ha emanato una circolare ai Prefetti in materia di "Nuove norme sulla cittadinanza - Evoluzione di alcune linee interpretative", con la quale vengono evidenziate le questioni di maggiore impatto al fine di riconoscere l'effettivo radicamento del cittadino straniero nel territorio italiano e contribuire ad eliminare quel disagio sociale dell'immigrato che a volte determina risentimento nei confronti delle istituzioni. Si è ritenuto opportuno pertanto, ricorrere, nell'ambito della discrezionalità concessa dall'attuale normativa, ai principi sviluppati dalla più recente giurisprudenza in tema di solidarietà familiare e di pari dignità e valore economico del lavoro casalingo. Queste le principali novità introdotte:

- La valutazione del limite di reddito verrà fatta con riferimento non solo alla posizione individuale del richiedente ma in relazione al reddito dell'intero nucleo familiare;
- Viene introdotta l'attualizzazione dei redditi dichiarati nei casi in cui si verifichi il decorso di un considerevole lasso di tempo tra la data di presentazione dell'istanza e quella di perfezionamento del relativo iter. Ciò al fine di consentire che i tempi procedurali per la concessione della cittadinanza operino in senso favorevole al richiedente.
- Nella valutazione della continuità della residenza legale sul territorio – attualmente di dieci anni – gli eventuali motivati spostamenti dall'Italia per brevi periodi e per esigenze sociali, di studio e di lavoro, non saranno considerati pregiudizievoli per la concessione della cittadinanza.
- Le situazioni dei minori stranieri adottati da cittadini italiani saranno affrontate con il fine di agevolare un più rapido inserimento a pieno titolo del minore nella comunità italiana.
- La cittadinanza italiana sarà quindi concessa, in presenza dei requisiti previsti, anche alle donne immigrate casalinghe se il marito dispone di mezzi di sostentamento adeguati alle necessità della famiglia.